



Comune di Fonte Nuova (RM)

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria in ordine:

- a) **alla verifica della costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigente dall'anno 2010;**
- b) **alle conseguenti determinazioni correttive;**
- c) **alla costituzione del nuovo fondo decentrato dall'anno 2024, ai sensi del CCNL Funzioni Locali per l'area della dirigenza del 16 luglio 2024.**

Parte I Relazione illustrativa

In data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il CCNL per il personale dirigente del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 e, in data 16 luglio 2024, il nuovo CCNL per il medesimo personale triennio 2019-2021, entrambi recanti importanti novità disciplinatorie sugli aspetti di regolazione sia giuridica che economico-finanziaria dei rapporti di lavoro. Tra le altre disposizioni, rilevano quelle dettate in tema di costituzione del fondo in oggetto.

Come già accaduto in occasione di tutti i precedenti rinnovi contrattuali, il nuovo fondo, pur con rilevanti norme di riassetto costitutivo, trova alimentazione di base (storicizzata) nelle consistenze derivanti dall'applicazione delle antecedenti disposizioni contrattuali collettive nazionali.

Questa Amministrazione, peraltro, è di recente costituzione (L.R Lazio n. 25/1999) e la costituzione dell'area dirigenziale è intervenuta solo nell'anno 2005. L'assenza di dati storici di costituzione del fondo ante 2005, pertanto, ha comportato l'applicazione di quanto a suo tempo recato dall'art. 26, comma 3, ultimi due periodi, del CCNL della dirigenza del 23 dicembre 1999, ove si legge che: *"... gli enti, nell'ambito della programmazione ... dei fabbisogni ... , valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga*



disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica”.

In particolare, nella fase di prima attivazione e di graduale messa a regime dei livelli di complessità organizzativa e gestionale, nonché delle correlate responsabilità dirigenziali, l'Amministrazione ha provveduto a una prima graduazione dei ruoli dirigenziali, stabilendo – compatibilmente con le risorse finanziarie inizialmente disponibili – una prima graduazione dei ruoli medesimi e la quantificazione delle relative retribuzioni, sia di posizione che di risultato (DGC n. 194/2005 e DGC n. 90/2007).

Indi si è provveduto, con DGC n. 19/2010, all'adeguamento dei criteri di graduazione alla luce della messa a regime della macrostruttura dirigenziale dell'Ente, in coerenza con le complessità e le innovazioni a quel tempo recate dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 150/2009, nonché alla conseguente compiuta pesatura dei ruoli dirigenziali, assestati a n. 3 posizioni complessive.

Conseguentemente, è stata adeguata la consistenza a regime del relativo fondo decentrato per la retribuzione di posizione e di risultato dell'area della dirigenza.

In merito a quanto sopra, si rileva che:

- la verifica di computo, anche in via retroattiva, costituisce attività di autotutela in caso di eventuale rilevazione di discrasie e difformità applicative dei diversi istituti, come sostenuto, del resto, dalla stessa ARAN, la quale – con parere RAL-499-15B1 reso sul quesito *“Come bisogna comportarsi qualora si rilevi un errore nella quantificazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane?”* – ha avuto occasione di rassegnare quanto segue: *“La quantificazione delle risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è affidata alla responsabilità dei singoli enti che vi devono provvedere con correttezza e buona fede, nel rispetto delle regole fissate dallo stesso art. 15. La materia, in ogni caso, non è oggetto di contrattazione decentrata. Qualora l'ente, anche su sollecitazione sindacale, dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci, riteniamo che gli stessi criteri di correttezza e buona fede devono consigliare un intervento correttivo per conseguire un risultato più coerente con le clausole negoziali.”* (tale orientamento è stato recentemente confermato dall'ARAN con nota 14280/2018 inviata a un ente istante);
- in particolare, tale attività è principalmente propria delle voci afferenti alla parte del fondo soggetta a stanziamento obbligatorio ai sensi di CCNL secondo dinamiche costitutive a dinamica predefinita;
- l'opportunità di verificare il processo di costituzione del fondo trova poi ulteriore motivazione nell'intervento operato dal legislatore con le disposizioni recate dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, ai sensi del quale (nel testo a regime risultante dalle successive modifiche e integrazioni): *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... non può superare il corrispondente importo dell'anno*

2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”; ciò implica – a maggior ragione – una corretta verifica dello stanziamento complessivo pregresso, finalizzata ad assicurare la giusta determinazione – a regime – delle risorse di cui si tratta;

- tale regime riduttivo è stato poi imposto anche per l'anno 2016 dal comma 236 dell'articolo unico della legge n. 208/2015, che ha previsto: “... a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;
- con l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, infine, il legislatore ha abrogato detto regime di taglio con decorrenza dall'anno 2017, statuendo che la quantificazione delle risorse stanziata nel 2016, dopo la riduzione di cui sopra operata per legge, costituiscono limite massimo per i successivi esercizi, fatti salvi i soli incrementi derivanti dal finanziamento delle successive tornate contrattuali nazionali;
- in merito al limite legale di finanziamento fissato al 2010 e alla facoltà di ricostruire il computo pregresso di alimentazione del fondo, si è anche espressa la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia (deliberazione n. 664/2011), la quale – sulla premessa che il comune istante, alla fine del 2010, “... aveva provveduto “ora per allora” alla ricostituzione dei vincoli contrattuali concernenti il periodo 1999/2009 per quanto concerne il personale direttivo e 1996/2009 con riferimento al personale dirigenziale” senza concludere, nello stesso termine, il processo contrattuale decentrato di utilizzo delle risorse – ha espresso l'avviso secondo il quale “... il legislatore ha *expressis verbis* ritenuto di delimitare l'entità dei rinnovi contrattuali solo per gli anni successivi al 2010, per di più ancorando la determinazione dei livelli remunerativi all'anno solare 2010, utilizzando gli atecnici concetti di “spettanza” e “destinazione” che (prescindendo dalla classificazione della fase erogativa della spesa secondo la ripartizione propria della contabilità pubblica) evidenziano la correlazione alle prestazioni lavorative rese nell'anno di riferimento. Del resto, la conferma a tale impostazione è data dalla circostanza che il legislatore ha escluso ... la rilevanza dell'eventuale corresponsione di arretrati sinanco ai fini della determinazione delle retribuzioni legittimamente attribuibili nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013. Peraltro, laddove lo stesso legislatore avesse voluto estendere l'applicazione del tetto di spesa agli emolumenti relativi ad anni anteriori al 2011, lo avrebbe fatto in modo espresso, come in altre disposizioni del medesimo decreto ... Ne deriva che proprio la ventura definizione degli accordi contrattuali assumerà rilievo ai fini della



quantificazione del limite rappresentato dall'anno 2010, cui la normativa in esame ha inteso ancorare il tetto di spesa. Resta inteso che detta definizione, al fine di evitare una sostanziale elusione dei precetti normativi di contenimento, dovrà attenersi ai presupposti di legge, e in particolare: i) quanto al trattamento fondamentale, al rispetto dei criteri determinati nella contrattazione collettiva per gli enti locali; ii) quanto agli elementi incentivanti, all'osservanza dei controlli in materia di contrattazione integrativa previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.

La materia di cui si tratta costituisce, come si vede, uno degli ambiti di più alta complessità amministrativa, contabile e gestionale, in particolare per le amministrazioni di questo comparto. Si ricorda, al riguardo, come da decenni a questa parte la stessa rappresenti uno degli ambiti di controllo attenzionati dall'Ispettorato Generale di Finanza presso la Ragioneria Generale dello Stato, le cui verifiche operate sull'intero territorio nazionale hanno prodotto numerosi riflessi su molte amministrazioni e conseguenti procedure di riordino dei computi già operati in serie storica ai fini degli stanziamenti dei fondi decentrati, anche foriere di conseguenti obblighi di recupero sulle erogazioni pregresse.

Tale situazione ha indotto il legislatore, prima, a intervenire con l'art. 4 del D.L. n. 16/2014 e il Governo della Repubblica, poi, con specifici e peculiari atti interministeriali d'interpretazione della norma medesima. Quest'ultima prevede espressamente che *“Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.”.*

In seguito all'emanazione della norma, come si è detto, è intervenuto il Governo mediante specifica circolare interministeriale a firma dei Ministri per gli Affari Regionali e le Autonomie, per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dell'Economia e delle Finanze (prot. 60/GAB), la quale, nel rilevare la complessità delle questioni interpretative delle norme di contratto e la diffusa azione ispettiva posta in essere dal MEF, ha demandato ad apposito comitato temporaneo – espressione delle amministrazioni centrali, regionali e locali – la formulazione di proposte interpretative e/o normative e/o di indirizzo applicativo, volte ad agevolare la corretta lettura delle disposizioni in parola. In attuazione di tale mandato e sulla scorta del lavoro svolto dal nominato comitato temporaneo, è quindi stato emanato apposito atto interministeriale di Governo (Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. DAR 10946 del 8/12 agosto 2014), sottoscritto dagli stessi Ministri previa approvazione della Conferenza Unificata (Stato/Regioni/Autonomie), volto ad offrire detto contributo interpretativo, al quale si fa rimando per il dettaglio.

Preme solo evidenziare, tra i principali passi ermeneutici offerti dal Governo in tale sede, i seguenti:

al punto *“4. Indicazioni operative”*

- *“Tutti gli enti destinatari della norma sono tenuti a verificare ... se i propri fondi siano stati costituiti correttamente, nel rispetto di dei limiti finanziari derivanti da norma di legge o pattizie ... In caso contrario, sono tenuti ad attivare le procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16.”;*
- *“È in ogni caso sempre esclusa, nell'applicazione dei primi tre commi dell'art. 4 in commento, la possibilità di procedere alla ripetizione dell'indebito direttamente sui dipendenti.”.*

Costituisce pertanto interesse dell'Ente, in ragione della notevole complessità di quanto sopra sintetizzato, assicurare che la consistenza del fondo sia correttamente calcolata, al fine di verificare la regolarità dell'azione amministrativa pregressa e la regolarità applicativa del nuovo CCNL economico e normativo del comparto, tenuto anche conto del fatto che, a breve, sarà stipulato - seppur con ampio ritardo - il nuovo CCNL per il triennio giuridico ed economico 2019/2021.

Parte II **Relazione tecnico-finanziaria**

Note di lettura:

- tutti i computi sono stati operati sulla scorta dei dati forniti dai competenti uffici dell'Ente, mediante estrazione degli atti e della documentazione istruttoria a disposizione degli stessi e conservata negli appositi archivi;
- i computi stessi sono inseriti nel file “Fonte Nuova – fondo dirigenti.xlsx”, composto da 5 fogli di calcolo:
 - a) fondo base;
 - b) 2010-2016;
 - c) monti salari;
 - d) art. 33, comma 2, DL 34-2019;
 - e) 2017-2024;
- nelle colonne dei fogli b) ed e) è rappresentato lo sviluppo delle consistenze annue in modo sinottico, leggibile nelle righe orizzontali dedicate a ciascuna voce di alimentazione;
- le voci, in quanto stabili, restano consolidate in modo fisso e continuativo nel tempo, come stabilito da tutti i CCNL succedutisi nel tempo (fatte salve le riduzioni imposte dalla legge a far tempo dall'anno 2011 e quelle dovute a riduzioni della dotazione organica);
- ciascuna riga reca, in testa, la fonte contrattuale e/o legale, riportata a fianco del relativo riferimento normativo;
- le caselle a sfondo grigio non sono alimentate, poiché riferite a voci di alimentazione che non interessano l'Ente o che l'Ente non ha alimentato;
- i dati inseriti nei fogli di calcolo sono stati reperiti e verificati dai competenti uffici dell'Ente.

Illustrazione dei computi



Nel foglio "fondo base" del file è rappresentata la costituzione del fondo ai sensi della sopra già ricordata deliberazione GC n. 19/2010. Tale consistenza costituisce la base del successivo sviluppo del fondo medesimo, ai sensi delle disposizioni di legge e di CCNL succedutesi nel tempo.

Il foglio "2010-2016" reca pertanto tale sviluppo, con le relative note esplicative e di motivazione degli interventi operati. Nello stesso sono anche indicate le riduzioni dovute alle citate norme di legge finanziaria che hanno imposto, nel quadriennio 2011-2014, prima, e nell'anno 2016, poi, il dimensionamento del fondo in relazione all'eventuale calo/incremento del personale dirigenziale in effettivo servizio. Non sono state operate le integrazioni previste dai CCNL antecedenti all'attivazione della funzione dirigenziale nell'Ente, per l'assenza dei dati storici di alimentazione relativi ad annualità non esistenti nello sviluppo istitutivo e organizzativo del Comune.

Nel foglio "monti salari" sono stati ineriti i relativi computi degli anni 2015 e 2018, quali basi di computo previste dai CCNL successivi all'anno 2016, per le relative alimentazioni aggiuntive stabilite dai rinnovi contrattuali nazionali.

Nel foglio "2017-2024", quindi, si è proceduto alla quantificazione progressiva del fondo partendo dal dato storico consolidato dell'anno 2016, che costituisce il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 con l'esclusione delle voci relative a detti rinnovi contrattuali, che non incidono sul limite finanziario di legge. In particolare, sono state inserite, con effetto dalle decorrenze previste dai relativi CCNL, le risorse incrementali stabilite dall'art. 56 del CCNL area Dirigenza Funzioni Locali del 17/12/2020 e dall'art. 39 del successivo CCNL della medesima area del 16/07/2024.

Il foglio "art. 33, comma 2, DL 34-2019" rappresenta, infine, gli incrementi autorizzati, oltre il limite finanziario di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 34/2017, in ragione dell'incremento dell'organico dirigenziale in servizio rispetto alla relativa consistenza al 31/12/2018 (assunzione di un dirigente, oltre a quello già in servizio a tale data, con decorrenza 1° febbraio 2023). Il foglio "2017-2024" riporta le norme di riferimento, sia di legge che di CCNL.

Quest'ultimo incremento è coerente con gli orientamenti applicativi offerti con nota di risposta a Roma Capitale MEF-RGS - Prot. 12454 del 15/01/2021 – U, ove, tra l'altro, si legge: *"Al riguardo, si fa presente che la recente normativa in materia di regole assunzionali all'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, con riferimento alle regioni a statuto ordinario, alle province e città metropolitane ed ai comuni, consente alle amministrazioni di assumere personale, superando gli attuali vincoli assunzionali in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale. Le nuove assunzioni a tempo indeterminato disposte in applicazione di tale normativa danno luogo alla corresponsione dei trattamenti retributivi fondamentali ed accessori che, unitamente agli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, contribuiscono alla spesa di personale delle amministrazioni interessate. Poiché la retribuzione accessoria è soggetta alla verifica del limite disposto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di evitare che le nuove assunzioni si traducano in una penalizzazione della retribuzione accessoria del personale già in servizio, ciascuna delle norme sopra richiamate prevede che il predetto limite sia adeguato, in aumento in conseguenza di assunzioni aggiuntive rispetto al personale in servizio alla data del 31.12.2018, ovvero in*

diminuzione, in corrispondenza di cessazioni di personale, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria registrato nell'anno 2018."

* * *

Allegato: file "Fonte Nuova – fondo dirigenti.xlsx", con i seguenti fogli:

- a) fondo base;
- b) 2010-2016;
- c) monti salari;
- d) art. 33, comma 2, DL 34-2019;
- e) 2017-2024.

Fonte Nuova,  settembre 2024



Il Dirigente Economico Finanziario
Dott.ssa Cristina Luciani

Ricostruzione fondo in prima applicazione anno 2005

rif.: DGC 194/2005 e DGC 90/2007

posizione	pesatura	fascia retributiva di posizione	retribuzione di risultato massima (30% posizione)
Amministrazione Generale	230	16.000,00	4.800,00
Economico-Finanziaria	217	16.000,00	4.800,00
Opere Pubbliche	199	14.000,00	4.200,00
Urbanistica	180	14.000,00	4.200,00
totali		60.000,00	18.000,00
totale fondo 2005			78.000,00

Rideterminazione fondo a regime con 3 posizioni in macro-struttura dall'anno 2010

rif.: DGC 19/2010

posizione	fascia	fascia retributiva di posizione	retribuzione di risultato massima (30% posizione)
Affari Generali	2 ^a	35.000,00	10.500,00
Economico-Finanziaria	2 ^a	35.000,00	10.500,00
Opere Pubbliche (area tecnica unica)	1 ^a	40.000,00	12.000,00
totali		110.000,00	33.000,00
totale fondo 2010			143.000,00

monte salari 2015

Tabella 12	46.150,00
Tabella 13	47.033,00
totale	93.183,00

monte salari 2018

Tabella 12	45.422,00
Tabella 13	46.923,00
totale	92.345,00

SVILUPPO ART. 33, COMMA 2, D.L. 34/2019 E D.M. 17/03/2020

FONDO 2018 (NEL RISPETTO DEL LIMITE 2016)	58.625,70
DIRIGENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2018	1,00
MEDIA FONDO ANNO 2018	58.625,70

Assunzione 2023 da 1° febbraio (11/12)	0,92
Cessazioni intervenute	-

CALCOLO EFFETTIVO INCREMENTO SU FONDO 2023 (RATEO IN RELAZIONE A DATA ASSUNZIONE)	53.740,22
--	------------------

INCREMENTO ANNUO A REGIME DAL 2024

INCREMENTO DIRIGENTI RISPETTO AL 2018	1,00
INCREMENTO FONDO PER CIASCUNA ANNUALITA'	58.625,70

fondo decentrato per la retribuzione accessoria del personale dirigente - ricostruzione 2017/2024

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
dotazione organica dirigenziale	3	3	3	3	3	3	3	3
IN SERVIZIO T.I. 01/01	0	0	0	0	0	0	0	1
IN SERVIZIO T.D. 01/01	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTALE AL 01/01	1	2						
IN SERVIZIO T.I. 31/12	0	0	0	0	0	0	0	1
IN SERVIZIO T.D. 31/12	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTALE AL 31/12	1	1	1	1	1	1	2	2
MEDIA IN SERVIZIO NELL'ANNO	1	1	1	1	1	1	1,5	2

art. 29, comma 1, let. g), CCNL 23/12/1999 - RIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NON INSERIBILE PER OBBLIGO RISPETTO TETTO 2016	57.200,00							

a riparto: fondo sfonziato, dopo riduzioni, al 2016: **57.200,00**

	monte salari 2015
Art. 56 CCNL 17/12/2020 (triennio 2016-2018)	
"1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione.	93.183,00
2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 54, comma 4 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato."	1,53%

1.425,70	1.425,70	1.425,70	1.425,70	1.425,70	1.425,70	1.425,70	1.425,70
58.625,70	58.625,70	58.625,70	58.625,70	58.625,70	58.625,70	58.625,70	58.625,70
totale fondo							

	monte salari 2018
Art. 39 CCNL 16/07/2024 (triennio 2019-2021)	
1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione: - 0,46% a decorrere dal 01.01.2020; - rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.	92.345,00
2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 37, commi 4 e 5 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato."	0,46%
	2,01%

424,79

1.856,13	1.856,13	1.856,13	1.856,13	1.856,13
----------	----------	----------	----------	----------

	monte salari 2018
Art. 39 CCNL 16/07/2024 (triennio 2019-2021)	
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma b)4 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione.	92.345,00
	0,22%

203,16	203,16	203,16	203,16
--------	--------	--------	--------

totale fondo senza art. 33, comma 2, D.L. 34/2019 **59.050,49** **60.481,83** **60.684,99** **60.684,99** **60.684,99**

Art. 33, comma 2, ultimo periodo, D.L. n. 34/2019	
Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa..., prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.	53.740,22
e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.	58.625,70

Art. 57, comma 2, lett. e), CCNL 17/12/2020

totale fondo con art. 33, comma 2, D.L. 34/2019	59.050,49	60.481,83	60.684,99	114.425,22	119.310,69
di cui:					
max. posizione	85%	51.409,56	51.582,24	97.261,44	101.414,09
minimo risultato	15%	9.072,28	9.102,75	17.163,78	17.896,60

	fondo 2024	119.310,69
di cui:	max posizione	101.414,09
	minimo risultato	17.896,60

calcolo utilizzo fondo

posizione	fascia	fascia retributiva di posizione	incremento art. 54, comma 4, CCNL 2016-2018	incremento art. 37, comma 4, CCNL 2019-2021	valori di posizione rideterminati
Affari Generali (non erogata e non alimentante il fondo)	2 ^a	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Economico-Finanziaria	2 ^a	35.000,00	409,50	780,00	36.189,50
Opere Pubbliche (area tecnica unica)	1 ^a	40.000,00	409,50	780,00	41.189,50

	totale valori posizioni annue A	77.379,00
	residuo per risultato B	41.931,69
interim su area Affari Generali (max 30% del relativo valore di posizione) C		-10.500,00
residuo per risultato al netto dell'interim B-C = D		31.431,69
% risultato sul residuo D		26,34%